

### IN QUESTA EDIZIONE



1. Il pagamento del saldo 2024 delle imposte comunali sugli immobili IMU/IMI/IMIS
2. Il trattamento tributario delle spese per servizi di mensa, delle spese per pranzi/cene aziendali e degli omaggi natalizi

**1**

### **Il pagamento del saldo 2024 delle imposte comunali sugli immobili IMU/IMI/IMIS**

Per tutti i clienti

Il saldo dell'Imposta Municipale Immobiliare scade il 16/12 di ogni anno. In linea generale, in sede di pagamento dell'acconto dell'Imposta Municipale Immobiliare (16/06 di ogni anno), sia per l'IMI nella Provincia di Bolzano e l'IMIS nella Provincia di Trento, come anche per l'IMU sul restante territorio nazionale, i comuni Vi dovrebbero aver già inviato il calcolo dell'importo dovuto e i relativi modelli di pagamento. Qualora foste abituati a procedere in autonomia al pagamento dell'Imposta Municipale Immobiliare, Vi invitiamo a rispettare come al solito il summenzionato termine del pagamento del saldo dovuto; in caso contrario riceverete da noi il modello F24 per il relativo pagamento; Vi chiediamo comunque di farci pervenire conteggi e pagamenti a riguardo per la completezza dei nostri archivi e per un breve check da parte nostra. Qualora nel corrente anno 2024 fino al 15/12/2024 siano intervenute/interverranno modifiche nel possesso di immobili/diritti reali su immobili e anche nelle locazioni, Vi chiediamo di voler comunicare queste modifiche al Vostro consulente nel nostro studio quanto prima e comunque entro fine novembre 2024; in caso di mancata comunicazione partiamo dal presupposto che nessuna variazione sia intervenuta a riguardo. Vi chiediamo gentilmente di inviarci senza indugio la documentazione di calcolo ottenuto dai rispettivi comuni competenti, ai fini della quadratura dei relativi importi con i relativi dati già in nostro possesso e aggiornamento dei nostri archivi. Vi ricordiamo ancora una volta che secondo il regolamento

statale, per gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori e figli), è prevista la possibilità di assimilare detti immobili all'abitazione principale; a tal fine serve la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Municipale Immobiliare (in particolare per gli immobili siti nella Provincia Autonoma di Bolzano conviene informarsi comunque presso il rispettivo comune di competenza, in quanto normalmente si richiede l'attestazione dei requisiti "prima casa" da parte del comodatario nella forma di un'autocertificazione previo un facsimile messo a disposizione dal comune).

Informiamo che per l'anno 2024 il termine di invio, al rispettivo comune competente, della dichiarazione dell'Imposta Municipale Immobiliare è stato il 30/06/2024. Si segnala che con sentenza n. 209 del 13/10/2022 la Corte Costituzionale ha ristabilito il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle coppie aventi ciascuno la prima casa in due comuni diversi; dunque, per tutto l'anno 2024 si potrebbe considerare applicabili le aliquote ridotte e/o la franchigia prima casa per entrambe tali unità immobiliari urbane in applicazione di tale sentenza.

## 2 Il trattamento tributario delle spese per servizi di mensa, delle spese per pranzi/cene aziendali e degli omaggi natalizi

Per tutti i clienti

In seguito, riportiamo un elenco, per aiutarvi ad inquadrare il trattamento tributario delle spese per servizi di mensa, pranzi/cene aziendali con i dipendenti e per gli acquisti di alimenti e bevande:

TIPOLOGIA DI SPESA	SOGGETTO FRUITORE	DETRAZIONE DELL'IVA	DEDUCIBILITÀ DEL COSTO	TASSAZIONE IN CAPO AL DIPENDENTE O AMMINISTRATORE (FRINGE-BENEFIT)
Il servizio <b>mensa interna</b> , organizzato "direttamente dal datore di lavoro".	<b>Dipendenti e amministratori.</b>	L'IVA è <b>detraibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72, "somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali").	<b>Deduzione al 100%</b> (non al 75%) delle spese "per la gestione diretta di un servizio di mensa aziendale" (ad esempio, beni, servizi e manodopera per la preparazione di pasti) (circolare	<b>Non concorrono</b> a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe-benefit (articolo 51, comma 1, lettere c, TUIR).

			03/06/2009, n. 6/E, risposta 6).	
Il servizio <b>mensa interna, gestito "da terzi"</b> .	<b>Dipendenti e amministratori.</b>	L'IVA è <b>detraibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72, "somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali).	<b>Deduzione al 100%</b> (non al 75%) delle spese sostenute (circolare 03/06/2009, n. 6/E, risposta 6).	<b>Non concorrono</b> a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe-benefit (art. 51, comma 1, lettere c, TUIR).
Il servizio di <b>"mensa esterna"</b> , tramite la stipula di "un'apposita <b>convenzione con un esercizio pubblico</b> (per esempio, un ristorante o un bar) per la fornitura" di questo servizio mensa ovvero per la "fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti".	<b>Dipendenti e amministratori.</b>	L'IVA è <b>detraibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72, "somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali").	<b>Deduzione al 100%</b> non al 75%) delle spese sostenute (circolare 03/06/2009, n.7/E, risposta 6), se questo servizio interessa la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi" (circolare 23/12/1997, n.326, paragrafo 2.2.3).	<b>Non concorrono</b> a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe-benefit (art. 51, comma 1, lettere c, TUIR).
I <b>buoni pasto</b> o i <b>ticket restaurant (elettronici)</b> , anche se utilizzati nel comune del posto di lavoro.	<b>Dipendenti e amministratori.</b>	L'IVA del 4% (numero 37 della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972, <b>è detraibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72, "somministrazione in mese scolastiche, aziendali o interaziendali").	<b>Deduzione al 100%</b> (non al 75%) delle spese sostenute (circolare 03/06/2009, n.6/E, risposta 8).	<b>Non costituiscono un fringe-benefit</b> "fino all'importo complessivo giornaliero" di <b>Euro 4 (Euro 8 dal 01/01/2020, se tracciati in forma elettronica)</b> ". Questi limiti sono da calcolarsi con riferimento a ciascun giorno lavorativo effettivo" e oltre questi limiti concorrono a formare il reddito solo per la parte

				che eccede (circolare 23/12/1997, n. 326, paragrafo 2.2.3).
Le <b>cene aziendali</b> rivolte ai <b>dipendenti ed amministratori</b> (per esempio, la cena di Natale o il pranzo/cena per p.e. festeggiare i 50 anni di attività del datore di lavoro).	<b>Dipendenti e amministratori.</b>	L'IVA è <b>indetraibile</b> per mancanza dell'inerenza (articolo 19, comma 1, DPR n.633/72 e risoluzione 16/10/1990, prot. N. 666305).	Va considerata <b>prima la deduzione al 75%</b> (articolo 109, comma 5, TUIR) e <b>successivamente il limite del 5‰ delle spese annue complessive per prestazioni di lavoro dipendente</b> (articolo 100, comma 1, TUIR). Non è una spesa di rappresentanza, perché manca la finalità promozionale.	"L'utilizzazione delle opere e dei servizi" indicate all'articolo 100, comma 1, TUIR, e dunque rivolte alla generalità dei dipendenti, <b>non sono tassate</b> come fringe-benefit (articolo 51, comma 2, lettera f, TUIR).
Il costo per l'acquisto di <b>alimenti e bevande per i "distributori automatici"</b> collocati nei locali dell'impresa".	<b>Dipendenti.</b>	L'IVA è <b>detraibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72), anche per l'acquisto delle capsule/cialde, che vanno inserite manualmente negli erogatori delle bevande, in quanto la risoluzione 01.08.2000, n. 124/E, ha equiparato questi distributori a quelli "automatici".	<b>Deduzione al 100%</b> , perché non sono né somministrazioni di alimenti e bevande, né spese di rappresentanza (manca lo scopo promozionale).	<b>Non concorrono</b> a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe-benefit.
L'acquisto di <b>alimenti e bevande genericamente al consumo in azienda</b> (non in mensa o tramite distributori automatici), come,	<b>Dipendenti.</b>	L'IVA è <b>indetraibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72).	<b>Deduzione al 100%</b> , perché non sono né somministrazioni di alimenti e bevande, né spese di rappresentanza (mancano gli	<b>Non concorrono</b> a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe-benefit.

ad esempio, per <b>l'acqua o gli snack</b> da tenere in azienda per la <b>pausa caffè</b> o per festeggiare una ricorrenza aziendale o un compleanno.			scopi promozionali).	
---	--	--	----------------------	--

In seguito, riportiamo un elenco, da utilizzare come promemoria, per aiutarvi ad inquadrare il trattamento tributario delle spese promozionali di vendita:

TIPOLOGIA DI SPESA	SOGGETTO FRUITORE	DETRAZIONE DELL'IVA	DEDUCIBILITÀ DEL COSTO
<p><b>Sconti incondizionati:</b> l'acquisto di beni, sia "propri" (cioè oggetto della propria attività), sia "non propri", destinati ad essere "<b>ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali</b>" (<b>vendite promozionali del tipo "3 per 2"</b>, anche tramite scambio di corrispondenza). Non si tratta di sconti condizionati da eventi futuri e incerti (come, invece, potrebbe essere lo sconto per il pagamento "pronta cassa", condizionato dal pagamento anticipato), ma di sconti incondizionati, già presenti nelle "originarie condizioni contrattuali" (cioè, chi ne beneficia non è tenuto</p>	<p><b>Solo clienti.</b></p>	<p>L'IVA è <b>detraibile</b>, perché venendo offerti "al cliente nel contesto di un rapporto sinallagmatico a titolo oneroso", non sono spesa di rappresentanza, quindi, non si applica l'indetraibilità dell'articolo 19 bis1, comma 1, lettera h), DPR 633/72 (nota 46 della circolare dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti del 27/04/2009, n. 9/IR). Per la <b>natura IVA in fase di cessione</b> (esclusa IVA, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 2, DPR 633/72). L'IVA è <b>indetraibile</b> per gli "alimenti e bevande" (perché l'indetraibilità per questi beni è oggettiva).</p>	<p>Il costo è <b>deducibile</b>, perché sono cessioni prive del requisito della "gratuità", quindi, il costo sostenuto per ottenere i relativi beni ceduti non può essere considerato spesa di rappresentanza (circolare 03/08/1979, n. 25).</p>

ad alcun adempimento aggiuntivo a favore di chi li concede). Le seguenti regole valgono anche per i servizi "ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali".			
---	--	--	--

In seguito, riportiamo un elenco, da utilizzare come pro-memoria fiscale, per aiutarvi ad inquadrare il trattamento tributario delle spese riferite all'acquisto di beni e servizi omaggiati:

TIPOLOGIA DI SPESA	SOGGETTO FRUITORE	DETRAZIONE DELL'IVA	DEDUCIBILITÀ DEL COSTO
L'acquisto di <b>alimenti e bevande</b> di costo/valore unitario <b>non superiore a Euro 50</b> , "distribuiti gratuitamente" a clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all'attività dell'impresa. Si applicano le stesse regole della riga successiva. Ad esempio, lo spumante, il panettone, il torrone, regalati ai clienti per Natale, le caramelle da tenere sul bancone di entrata dell'azienda ad uso dei clienti o il caffè da offrire ai clienti, diverso da quello utilizzato nei distributori (per il quale, l'IVA si detrae comunque).	Clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all'attività dell'impresa ( <b>non i dipendenti</b> , per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).	È detraibile l'IVA per gli alimenti e le bevande che sono anche "distribuiti gratuitamente" e non superano gli Euro 50, in quanto l'articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/197, prevale sulla lettera f) sugli alimenti e bevande (circolare 19/06/2002, n. 54/E, risposta 16.6).	Sono deducibili (risoluzione 12/03/2014, n. 27/E), senza subire il "test di congruità" dell'articolo 108, comma 2, TUIR, ma in base alle eventuali altre limitazioni del TUIR, gli acquisti di beni ("propri" o "non propri", non di servizi) "distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore" a Euro 50.
L'acquisto di <b>beni non propri</b> " (non oggetto dell'attività d'impresa) di costo/valore unitario <b>non</b>	<b>Clienti, fornitori, banche o altri soggetti</b> inerenti all'attività dell'impresa ( <b>non i dipendenti</b> , per i	È <b>detraibile</b> l'IVA per l'acquisto di "beni non propri" di "costo unitario" non superiore a Euro 50, destinati a	Sono <b>deducibili</b> (risoluzione 12/03/2014, n. 27/E), senza subire il "test di congruità" dell'articolo 108,

<p><b>superiore a Euro 50</b>, "distribuiti gratuitamente".</p>	<p>quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).</p>	<p>„cessioni gratuite” (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/72).</p>	<p>comma 2, TUIR, ma in base alle eventuali altre limitazioni del TUIR, gli acquisti di beni (“propri” o “non propri”, non di servizi) “distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore” a Euro 50.</p>
<p>L'acquisto di “<b>beni non propri</b>” (non oggetto dell'attività d’impresa) di costo/valore unitario <b>superiore a Euro 50</b>, “distribuiti gratuitamente”.</p>	<p><b>Clienti, fornitori, banche o altri soggetti</b> inerenti all'attività dell'impresa (<b>non i dipendenti</b>, per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).</p>	<p>È <b>indetraibile</b> l'IVA relativa all'acquisto di “beni non propri” di “costo unitario” superiore a 50 Euro, destinati a “cessioni gratuite” (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/72). Per la natura della cessione gratuita si veda la nota 1 (se Ue o extra-Ue).</p>	<p><b>Sono di rappresentanza</b>, le spese relative ai “beni non propri” di “valore unitario” superiore a Euro 50 (come quelle relative ai “propri” sopra gli Euro 50) “distribuiti gratuitamente”.</p>
<p>L'acquisto di <b>servizi di terzi</b>, “distribuiti gratuitamente”. A riguardo si veda anche paragrafo successivo.</p>	<p><b>Clienti, fornitori, banche o altri soggetti</b> inerenti all'attività dell'impresa (<b>non i dipendenti</b>, per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).</p>	<p>È <b>indetraibile</b> l'IVA relativa all'acquisto di servizi di terzi (risposta 01/01/2019, n. 22), destinati a “cessioni gratuite” (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/72).</p>	<p><b>Sono di rappresentanza</b>, le spese relative ai servizi di terzi, “distribuiti gratuitamente”.</p>
<p>L'acquisto di “<b>beni propri</b>” (oggetto dell'attività) di costo/valore unitario <b>non superiore a Euro 50</b>, “distribuiti gratuitamente”.</p>	<p><b>Clienti, fornitori, banche o altri soggetti</b> inerenti all'attività dell'impresa (<b>non i dipendenti</b>, per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).</p>	<p>È <b>deducibile</b> l'IVA relativa all'acquisto di “beni propri” (di qualunque importo), destinati a “cessioni gratuite”, perché non si applica l'indetraibilità dell'articolo 19 bis1, comma 1, lettera h), DPR 633/72, secondo la quale “non è ammessa in detrazione” l'IVA relativa alle “spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul</p>	<p><b>Non subiscono il “test di congruità”</b> dell'articolo 108, comma 2, del TUIR, ma sono <b>deducibili</b>, in base alle eventuali altre limitazioni del TUIR, gli acquisti di beni (“propri” o “non propri”, non di servizi) “distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore” a Euro 50.</p>

		Reddito" (ciò perché dovrebbe essere ancora valida, solo ai fini IVA, la circolare 16/07/1998, n. 188/E, paragrafo 6).	
L'acquisto di "beni propri" (oggetto dell'attività) di costo/valore unitario superiore a Euro 50, "distribuiti gratuitamente".	<b>Clienti, fornitori, banche o altri soggetti</b> inerenti all'attività dell'impresa ( <b>non i dipendenti</b> , per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).	È <b>detraibile</b> l'IVA relativa all'acquisto di "beni propri" (di qualunque importo), destinati a "cessioni gratuite", perché non si applica l'indetraibilità dell'articolo 19 bis <sup>1</sup> , comma 1, lettera h), DPR 633/72, secondo la quale "non è ammessa in detrazione" l'IVA relativa alle "spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito".	<b>Sono di rappresentanza</b> , le spese relative ai "beni propri" di "valore unitario" superiore a Euro 50 (come quelle relative ai "non propri" sopra i Euro 50 e i servizi di terzi), "distribuiti gratuitamente".

Ricordiamo che per il 2024 – per lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico – vige il limite di Euro 2.000,00 per i beni ceduti/servizi prestati, nonché delle somme erogate/rimborsate per le utenze di acqua/elettricità/gas, dal datore di lavoro. Per lavoratori dipendenti senza figli fiscalmente a carico per il 2024 vige invece il limite di Euro 1.000,00. Questi importi sono fiscalmente deducibili per il datore di lavoro e non concorrono a formare il reddito dei lavoratori dipendenti.

Tale somma può essere utilizzata anche tramite di carte di valore/gift cards/carte prepagate create per tali scopi (esempi ne sono la "Edenred" a livello nazionale, la "Monni Card" per l'Alto Adige, e tante altre). Per poter avvalersi di tale agevolazione per l'anno 2024 bisogna corrispondere tali elargizioni ancora nell'anno 2024 (anche utilizzando il criterio di cassa allargato previsto per il lavoro dipendente).





Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)

